

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE E IL GRUPPO MICOLOGICO E NATURALISTICO R. FRANCHI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E DIVULGAZIONE AMBIENTALE SU TEMATICHE DI INTERESSE MICOLOGICO E NATURALISTICO.

Presso la sede dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con sede legale in Modena (MO), viale Martiri della Libertà n.34, C.F. 94164020367, Part. IVA 03435780360, rappresentato nel presente atto dal sig. Giovanni Battista Pasini, nato a Lama Mocogno (MO) il 13/01/1953, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di Presidente pro-tempore, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 44 del 20/05/2016, esecutiva ai sensi di legge,

E

il Gruppo Micologico e Naturalistico R. Franchi, in seguito denominato Gruppo Franchi, con sede legale in Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, C.F. 80018790354, iscritto al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con atto Provinciale n. 633 del 19/09/7998, rappresentato dal sig. Ulderico Bonazzi, nato a Reggio Emilia il 10/08/1931, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa.

PREMESSO

- che la Costituzione Italiana e la legislazione vigente (in particolare la Legge 266/1991 e s.m.i.) riconoscono il valore sociale, il ruolo e la funzione dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizzano la funzione di strumento di partecipazione alla vita della comunità locale;
- che la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 12/2005 e s.m.i. *"riconosce il valore sociale e civile e il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale"*;
- che la Legge regionale dell'Emilia-Romagna 12/2005, all'art. 13, stabilisce che *"la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni e attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato"*;

CONSIDERATO

- che uno degli obiettivi principali dell'Ente consiste nella divulgazione delle tematiche ambientali e nelle attività didattico-educative, finalizzate sia alla conoscenza dei più rilevanti aspetti naturalistici del territorio sia a un corretta e consapevole fruizione dello stesso;
- che L'Ente mira a realizzare il più ampio e responsabile processo di partecipazione dei cittadini alla concretizzazione e all'attuazione degli obiettivi di valorizzazione e tutela dell'area dallo stesso gestita;
- che l'Ente è altresì impegnato nella gestione delle attività connesse allo sfruttamento dei prodotti del sottobosco, in particolare attinenti l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei, pratica largamente diffusa sul territorio dell'area protetta;

PRESO ATTO

- che per favorire la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, finalizzata all'orientamento della cittadinanza verso una corretta fruizione dell'ambiente, risulta di particolare importanza svolgere attività di formazione, educazione e aggiornamento, anche rispetto a specifiche attività regolamentate quali la raccolta dei prodotti del sottobosco, l'attività venatoria, ecc.;
- che il Gruppo Franchi, Associazione O.N.L.U.S. di cui al D.Lgs. 460/1997 e s.m.i., svolge da tempo attività di ricerca e studio nell'ambito delle sopracitate materie, potendo vantare numerose

collaborazioni con enti ed organizzazioni nella realizzazione di iniziative di contenuto naturalistico con particolare riferimento alle tematiche di interesse micologico e naturalistico;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituisce oggetto della presente convenzione un accordo di collaborazione incentrato sulla promozione di iniziative di educazione ambientale e divulgazione scientifica, che si potrà sviluppare anche attraverso l'attuazione di progetti specifici da realizzarsi alle condizioni stabilite nel dettaglio dalle parti, in particolare per quanto concerne tempi, modalità di svolgimento e copertura delle relative spese.

Il Gruppo Franchi si rende inoltre disponibile a fornire la propria consulenza per la realizzazione di materiali divulgativi e di supporto alle attività oggetto del presente accordo, nonché a collaborare alla promozione e alla diffusione delle iniziative intraprese nell'ambito della stessa convenzione.

ART.2 – PROGRAMMA E RESPONSABILI DEL PROGETTO

Il Gruppo Franchi designa quale responsabile del progetto e degli adempimenti connessi alla presente convenzione, il sig. Ulderico Bonazzi, in qualità di membro dell'associazione; l'Ente altresì individua quale responsabile del progetto medesimo il sig. Leonardo Bartoli, responsabile del Servizio Vigilanza.

I responsabili del progetto vigileranno sulle azioni intraprese, tenendo informati i rispettivi enti di appartenenza circa il regolare svolgimento delle attività previste.

ART.3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la sua naturale scadenza il 31/12/2019.

ART.4 – ONERI

Qualora si renda necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche a favore del Gruppo Franchi per sostenere la realizzazione di progetti, attività e iniziative specifiche concordate nell'ambito della presente convenzione, l'Ente si impegna a riconoscere al medesimo le relative somme, preventivamente stimate e pattuite, a titolo di rimborso spese. Saranno ammesse a rimborso le spese generali di funzionamento dell'organizzazione nonché quelle sostenute per la produzione di materiali, trasferte, assicurazioni, dell'acquisto di attrezzature per lo svolgimento di attività oggetto della presente convenzione.

Gli importi concordati saranno corrisposti al Gruppo Franchi a completamento delle attività effettivamente realizzate e a seguito di presentazione di formale richiesta di pagamento approvata dal Responsabile del progetto dell'Ente, in cui devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione.

ART. 5 – NATURA ECONOMICA DEL CORRISPETTIVO

Resta inteso che le somme indicate al precedente art. 4 saranno assegnate non a titolo di corrispettivo per la prestazione di un servizio ma a sostegno dell'attività istituzionale dell'Associazione, e dunque il corrispettivo medesimo non presuppone la sussistenza di idoneo contratto d'appalto e, come tale, è da intendersi escluso dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Non instaurandosi pertanto alcun tipo di rapporto sinallagmatico tra Ente e Associazione, quest'ultima è da intendersi esonerata dalla verifica di regolarità contributiva.

L'Associazione, comunque, unitamente alla richiesta di pagamento come sopra indicata dovrà altresì indicare gli estremi bancari (codice IBAN) per permettere ai competenti Servizi dell'Ente di poter effettuare il bonifico bancario tramite il proprio Servizio di Tesoreria.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DI LEGGE

Ciascuna parte, per quanto compete e possa occorrere o rilevare, garantisce all'altra la piena ottemperanza a ogni adempimento di legge civile, fiscale, di diritto del lavoro, della previdenza sociale e delle assicurazioni obbligatorie, del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e degli obblighi SIAE, degli obblighi relativi alla registrazione di domini, ecc.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), della L.R. dell'Emilia-Romagna 12/2005 e s.m.i., L'Associazione dovrà dimostrare che i propri soci volontari coinvolti nelle varie attività didattiche e divulgative sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto.

Ulderico Bonazzi
Leonardo Bartoli

ART. 7 – ASSICURAZIONI

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto l'Associazione dovrà dimostrare di aver stipulato le assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge 266/1991 e s.m.i. in favore dei volontari aderenti alla medesima.

ART. 8 – PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di tutela dei dati personali), e in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

ART. 9 – FACOLTÀ DI RECESSO

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, nell'ipotesi che possano sopraggiungere mutamenti nella scelte delle linee di indirizzo relative all'aggiornamento del personale, o comunque fatti che lo richiedano a tutela dell'interesse generale, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante preavviso di un mese da notificare con lettera raccomandata (A/R). In tale evenienza l'Ente corrisponderà al Gruppo Franchi l'importo delle spese sostenute in base alla convenzione fino al momento dell'anticipata risoluzione.

Il Gruppo Franchi altresì si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante preavviso di un mese da notificare con lettera raccomandata (A/R) per provata inadempienza da parte dell'Ente degli impegni assunti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Modena. Le parti, tuttavia, convengono di definire amichevolmente eventuali controversie nascenti; in tal caso il collegio arbitrale avrà sede in Modena e sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le Parti Medesime.

ART. 11 – ONERI FISCALI

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 27-bis dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.

Il presente atto non è soggetto a registrazione e nel caso si rendesse necessario procedere in tal senso le spese saranno interamente a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

Il Presidente


Giovanni Battista Pasini



Per il Gruppo Micologico e Naturalistico R. Franchi

Il Presidente

Ulderico Bonazzi



Ente Gest. Parchi e Bio. E.C.
Repertorio interno contratti
N. 0000024 del 30/07/2016
Class: 1-20-04 Fasc: 2016/1



* 0 0 0 0 1 0 1 3 7 5 *